

LA DEDUZIONE FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI
I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate alla luce delle modifiche introdotte nel corso del 2012 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012

L'Agenzia delle entrate ha diramato, lo scorso 1° agosto 2013, la circolare n. 26/E con la quale illustra le ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale per dedurre le perdite sui crediti.

Le ipotesi descritte riguardano:

- *i crediti **di modesta entità**;*
- *i crediti **prescritti**;*
- *i casi in cui il debitore ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare.*

*Il nuovo comma 5 dell'articolo 101 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) (modificato dal D.L. n. 83 del 2012) individua, infatti, i casi in cui è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli **elementi certi e precisi**. **In particolare nel caso delle perdite relative a crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.** E' importante segnalare che **rileva l'importo del singolo rapporto contrattuale**. Il confronto con la soglia di 2.500 euro si effettua distintamente per ogni credito e la deduzione spetta anche se il totale vantato nei confronti del singolo cliente supera il tetto. Le nuove regole valgono dal 2012 anche per i crediti scaduti da oltre sei mesi prima di tale anno.*

1. PREMESSA

A seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR dall'art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia delle entrate con la circolare 1° agosto 2013, n. 26/E fornisce i necessari chiarimenti, molto attesi, circa il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Ricordiamo che il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33, comma 5, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi di impresa disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) è intervenuto, tra l'altro, anche a modificare il comma 5 dell'articolo 101 del D.P.R. n. 917/1986, relativo alla deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare sono state previste **ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite su crediti**. In tali nuove ipotesi le imprese non devono più documentare l'insolvenza del debitore ma **gli elementi certi e precisi che consentono, per legge, la deducibilità delle perdite su crediti**.

In particolare, è stato stabilito che **gli elementi certi e precisi sussistono:**

1) in ogni caso quando il credito sia di **modesta entità** e sia **decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso**.

La norma stabilisce che il credito si considera di **modesta entità** quando ammonta:

- ad un importo **non superiore a 5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ⁽¹⁾;
- ad un importo **non superiore a 2.500 euro** per le altre imprese.

In sintesi, quando sussistono entrambe le due condizioni poste, quella quantitativa (modesta entità) e quella temporale (decorso sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito), la perdita su crediti è deducibile;

- 2)** quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**. In base all'articolo 2946 del codice civile, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione negli ordinari termini di dieci anni;
- 3)** per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS ⁽²⁾, in caso di **cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi**.

Nella circolare n. 26/E, diramata lo scorso 1° agosto 2013, l'Agenzia delle entrate effettua preliminarmente una distinzione tra:

- le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione,
- **e quelle rilevate in assenza di tali condizioni.**

In quest'ultimo ambito, l'Agenzia delle entrate evidenzia che confluiscono:

- 1) sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima,
- 2) sia quelle che emergono nel contesto di un atto realizzativo.

Nel primo caso, il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, in estremo, azzerato), nell'attivo del suo stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa.

Nel secondo caso, invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri e registri dell'impresa.

2. PERDITE SU CREDITI CHE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

La circolare n. 26/E puntualizza che la prima parte del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, secondo cui ***“le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”***, **costituisce la disposizione di riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali.**

Dalla formulazione della norma l'Agenzia definisce l'ambito oggettivo, che ne costituisce anche presupposto per l'applicazione, individuato nelle **“perdite su crediti”**, e le condizioni di deducibilità richieste per il riconoscimento fiscale delle perdite, negli **“elementi certi e precisi”**.

¹ Art. 27, comma 10: “Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9”.

² Sono le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002

<p>L'ambito oggettivo: definitività della perdita</p>	<p>Con riguardo all'ambito oggettivo la circolare n. 26/E evidenzia che la disposizione in esame si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata "definitiva" ⁽³⁾. A tal fine, l'Agenzia delle entrate ritiene che la "definitività" di una perdita sia rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali".</p>
<p>Le condizioni di deducibilità della perdita</p>	<p>Le condizioni di deducibilità della perdita, invece, costituiscono gli elementi, di fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l'entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito di cui si chiede il suo riconoscimento ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che il generico riferimento alla ricorrenza degli <u>elementi certi e precisi</u> implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.</p>

Con la circolare n. 26/E l'Agenzia delle entrate individua alcune linee guida per riconoscere quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità, distinguendo tra:

- le perdite determinate tramite un processo valutativo interno,
- e le perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo.

2.1 Perdite su crediti derivanti da processo valutativo

Con riferimento alle perdite su crediti determinate internamente attraverso un procedimento di stima la "**definitività**" della perdita si verifica solo in presenza di una **situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore**, riscontrabile qualora la **situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria**.

Tale **situazione** può senz'altro essere verificata in presenza:

- di un **decreto** accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore,
- ovvero in caso di **denuncia di furto d'identità** da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale;
- nell'ipotesi di **persistente assenza del debitore** ai sensi dell'articolo 49 del codice civile.

Al di fuori delle predette ipotesi, possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, **tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore** (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Tuttavia l'Agenzia delle entrate ricorda, ad esempio, che l'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito (cfr. risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009).

³Agenzia delle entrate - Circolare n. 39 del 10 maggio 2002

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per **un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale** e che, pertanto, **è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive**. Al riguardo, possono essere tenute in considerazione:

- le **lettere di legali** incaricati della riscossione del credito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001);
- le **relazioni negative** rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.

Infine, in ipotesi di **crediti commerciali di modesto importo**, fatto salvo quanto di seguito precisato in ordine alla nuova disciplina in argomento, **si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali**. Ciò in considerazione del fatto che **la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi** (cfr. risoluzioni ministeriali n. 189 del 17 settembre 1970 e n. 124 del 6 agosto 1976 e risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008).

2.1.1 L'antieconomicità della procedura di riscossione

In tali casi, in particolare, l'**antieconomicità** della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata:

- **ogni volta in cui i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.**

Ai fini della verifica della menzionata condizione di **antieconomicità** delle operazioni di riscossione, il costo delle attività di recupero riferibile ad un determinato credito deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti. Inoltre, ai fini della valutazione di **antieconomicità** del recupero, è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all'impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale).

In conclusione, una volta dimostrata l'antieconomicità dell'azione di recupero secondo i criteri sopra specificati, risulta sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, la semplice evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito (a titolo esemplificativo, raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento).

2.2 Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi

L'Agenzia delle entrate ritiene che anche gli atti realizzativi - ossia eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito - sono idonei a produrre una perdita assoggettabile all'articolo 101, comma 5, del TUIR.

Tali atti sono i seguenti:

- **cessione del credito,**
- **transazione con il debitore,**
- **atto di rinuncia al credito.**

Con riguardo a tali atti, l'Agenzia effettua le seguenti osservazioni.

<p>Cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore. L'Agenzia ritiene verificati i requisiti per la deducibilità della perdita se:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito è ceduto a banche ad altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto. <p>A tali condizioni la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, riflette con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile. Tanto più che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente, pertanto un eventuale futuro realizzo del credito per un valore maggiore a quello di iscrizione costituirebbe un componente positivo imponibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perdita si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (la perdita è inferiore ai costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.). <p>Al fine di verificare tale condizione, il soggetto cedente deve dimostrare in modo oggettivo il costo che dovrebbe sostenere per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale) oltre che dei tempi per la riscossione.</p> <p>L'Agenzia ricorda, infine, che resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, l'Agenzia osserva che presentano un più alto profilo di rischio, le operazioni che intercorrono tra soggetti non indipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo. <p>La difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi).</p>
<p>Transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso.</p>	<p>L'Agenzia rileva tuttavia che se l'origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva.</p> <p>La perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di cessione a titolo definitivo.</p>
<p>Atto di rinuncia al credito.</p>	<p>Sebbene si sia in presenza dell'estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché dell'esclusione di ogni futuro effetto economico - patrimoniale del credito in capo al medesimo, l'Agenzia ritiene che la perdita rilevata matura in un contesto di unilaterale e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Conseguentemente, l'Agenzia ritiene che la deducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito possa essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità). Tale inerente può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001).</p>

Oltre alle ipotesi di atti realizzativi, si considerano verificati i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, quando si è in presenza di tutti gli eventi che determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio il caso di **decesso del debitore in assenza di eredi** o qualora gli **eredi abbiano rinunciato all'eredità**.

3. DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITÀ – NUOVA DISCIPLINA

Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, così come ora formulato a seguito dell'integrazione recata dall'articolo 33, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 dispone, tra l'altro, che *“le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”*

Gli elementi certi e precisi sussistono ora, in ogni caso, nell'ipotesi di rilevazione in bilancio ⁽⁴⁾ di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi.

Ai sensi dell'art. 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008 in base al quale *“si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011”*. Detto parametro dimensionale doveva essere ridotto a 100.000.000,00 di euro entro il 31 dicembre 2011 secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, mai emanato. Tuttavia la circolare n. 26/E ha precisato che, stante il chiaro disposto della norma primaria, il più basso limite di 100.000.000,00 di euro deve ritenersi già applicabile. Pertanto, ai fini della verifica della modesta entità del credito, per le imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, rileva il limite di 5.000,00 euro.

Sono, infine, esclusi dalla disposizione in esame i **crediti assistiti da garanzia assicurativa** per i quali l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell'assicuratore.

3.1 La nozione di modesta entità

Per quanto concerne la modesta entità, la nuova norma, secondo l'Agenzia, definisce in modo inequivoco la nozione di credito di modesto importo consentendo la deducibilità della perdita.

La modesta entità va individuata avendo riguardo:

- al valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale;
- al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo questo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TUIR qualora il credito sia stato acquisito per effetto di atti traslativi;
- al valore nominale del credito al netto degli importi incassati qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall'impresa creditrice.

Al fine della verifica del limite quantitativo:

- occorre avere riguardo anche all'imposta sul valore aggiunto (IVA) oggetto di rivalsa nei confronti del debitore;
- non assumono rilevanza, invece, gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

⁴ Si ritiene che per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, la condizione si intenda realizzata al ricorrere unicamente delle condizioni fiscali previste dall'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel caso in cui esistano **più posizioni creditorie** nei confronti del medesimo soggetto debitore, l'individuazione della modesta entità del credito va assunta con riguardo:

- al **singolo credito** corrispondente ad **ogni obbligazione posta in essere dalle controparti**, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.

Esempio

Si ipotizzi un'impresa, non di rilevante dimensione, che al termine del periodo d'imposta abbia nei confronti di un medesimo debitore due crediti scaduti da almeno sei mesi con un valore nominale pari a 2.000 euro e 2.400 euro.

In tal caso, l'importo del singolo credito rispetta il limite quantitativo, pertanto entrambi i crediti possono essere fiscalmente dedotti anche se la somma del valore nominale dei due crediti (pari a 4.400 euro) supererebbe il limite dei 2.500 euro stabilito dalla norma.

La soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nel caso in cui l'obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti.

- Al **saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi** al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore, **qualora le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale** (come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa);

Esempio

Si ipotizzi un'impresa che abbia nei confronti del medesimo debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale pari a 1.400 euro e 1.100 euro scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta e un credito di 2.000 euro per il quale non risulta ancora decorso il periodo dei sei mesi.

In tal caso, la verifica del limite quantitativo consente di rispettare il requisito della modesta entità dei 2.500 euro, poiché è effettuata considerando il saldo complessivo dei due crediti scaduti dal almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta (pari a 1.400 + 1.100 euro) e non anche del credito (pari a 2.000 euro) per il quale non risulta ancora decorso il periodo semestrale. In pratica, nel caso di crediti che afferiscono allo stesso rapporto contrattuale è necessario verificare l'importo di quelli scaduti da almeno 6 mesi e qualora la somma sia inferiore alle soglie previste è ammessa la deduzione fiscale.

3.1.1 Il rispetto dell'imputazione a conto economico della perdita

L'Agenzia delle entrate tiene a sottolineare che il rispetto dei requisiti della modesta entità del credito e dei sei mesi potrebbe non essere sufficiente per la deduzione della perdita, in assenza dell'imputazione a conto economico del componente negativo.

Tuttavia precisa che i crediti - di modesta entità in un determinato periodo di imposta (perché non superiori al limite di 2.500 o 5.000 euro) - la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo (in assenza di imputazione a conto economico) non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d'imposta.

Esempio

Si ipotizzi un'impresa che abbia nei confronti del medesimo debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale pari a 1.400 euro e 1.100 euro scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta 2013 e un credito di 1.600 euro per il quale il requisito dei sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo 2014.

Nel 2013 l'impresa, in assenza di imputazione a conto economico, non deduce la perdita di 2.500 euro (1.400+1.100).

In tal caso, il contribuente nel 2014 potrà dedurre sia la perdita di 2.500 euro - relativa ai due crediti la cui modesta entità è stata verificata nel 2013 - sia la perdita riferita al credito di 1.600 euro (sempre che risulti soddisfatta l'imputazione a conto economico). Nel 2014, infatti, la verifica della modesta entità non deve essere effettuata ricomprendendo anche i due crediti (pari complessivamente a 2.500 euro) i cui sei mesi erano trascorsi nel precedente periodo.

La circolare n. 26/E precisa inoltre che la disciplina in argomento deve essere applicata in coerenza con quanto previsto dalle altre disposizioni del TUIR, ed in particolare con gli articoli 106 e 109 del testo unico.

3.2 Coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) del TUIR

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 106 del TUIR, la disciplina fiscale stabilisce, in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell'impresa. Ulteriore limitazione prevista dalla norma è quella secondo cui il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.

La svalutazione fiscalmente ammessa dal comma 1 dell'articolo 106 del TUIR è determinata secondo un **criterio forfettario** riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi.

Per effetto della forfettizzazione ivi prevista, la norma determina la costituzione di un **"fondo fiscale" formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti**, dedotti ai sensi dell'articolo 106 del TUIR.

Detto fondo deve essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR.

Queste, pertanto, riducono il reddito imponibile dell'esercizio in cui sono rilevate solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Tale disposizione individua espressamente un criterio di imputazione, riferendo l'utilizzo del fondo in via prioritaria alla parte dello stesso che ha già avuto rilevanza fiscale (cfr. risoluzione n. 127/E del 9 novembre 2006).

In altri termini, in un esercizio la perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo, in quanto capiente, e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio, così come la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull'ammontare dei crediti al netto della perdita.

3.3 Coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito di impresa) del TUIR

In base al principio di competenza, **il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta**, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico, **risultando in quel momento realizzato senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi**.

In coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio, se la perdita:

- è imputata nel conto economico relativo ad un **esercizio successivo** a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a conto economico;
- è imputata nel conto economico relativo ad un **esercizio precedente** a quello di maturazione dei sei mesi e non è stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa sarà dedotta nel periodo d'imposta di maturazione del semestre.

In tal ultimo caso, l'impresa dovrà operare una variazione in diminuzione sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico (cfr. articolo 109, comma 4, lettera a) del TUIR).

Inoltre, il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. In particolare, nell'ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l'imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione.

Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla disposizione.

Le imprese potranno, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che nel caso di svalutazioni effettuate "per masse" - in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate.

3.4 La decorrenza

Le nuove disposizioni producono i loro effetti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 del 2012. Per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, il 2012 rappresenta il primo periodo d'imposta a partire dal quale potrà essere **dedotta la perdita relativa ai crediti di modesta entità per i quali risulti trascorso il periodo di sei mesi dalla scadenza previsto dalla norma.**

L'Agenzia ritiene che la nuova disposizione riguardi, in assenza di specifiche regole di diritto transitorio, **anche i crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.**

Resta ferma la deducibilità della perdita per i crediti non rientranti nella previsione normativa in esame in presenza degli elementi certi e precisi previsti dalla previgente formulazione del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.

4. LE ALTRE PREVISIONI NORMATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 101, COMMA 5, DEL TUIR

4.1 Crediti prescritti

Gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. La perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore. La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore, infatti, ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva.

L'agenzia segnala che la norma non individua specifici limiti quantitativi. Pertanto la previsione normativa trova applicazione a prescindere dall'importo del credito prescritto.

4.2 Le procedure concorsuali

Le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 hanno ricompreso tra le ipotesi per le quali è possibile dedurre automaticamente la perdita su crediti anche quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

E' ammessa la deducibilità della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali, quali:

- il fallimento (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, Titolo II);
- la liquidazione coatta amministrativa (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, Titolo V);
- il concordato preventivo (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, Titolo III);
- l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).

In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un **automatismo di deducibilità** che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi. In caso di procedure concorsuali la situazione di sofferenza della partita creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore.

La disposizione dell'articolo 101, comma 5, del TUIR è applicabile anche alle perdite su crediti verso debitori esteri, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell'articolo 101, comma 5, del TUIR.

In caso di procedure concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Al riguardo, pertanto, l'Agenzia ritiene che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza, applicando il principio generale di derivazione da bilancio. Perciò, in presenza di una delle procedure sopra descritte, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico. La valutazione dell'entità della perdita non può, tuttavia, consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. A tal fine l'Agenzia ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:

- l'inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del R. D. n. 267 del 1942;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex articolo 205 del R. D. n. 267 del 1942;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, articolo 28 D. Lgs. n. 270 del 1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative.